

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016
372/2016/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
RECANTE RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL 2015 PER L'AVVALIMENTO AI
FINI DEL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA FASE OPERATIVA DI RILEVAZIONE DATI DEL
MONITORAGGIO RETAIL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 aprile 2010, ARG/com 62/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- il "*Testo integrato monitoraggio retail*" approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/com 151/11 (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A e in particolare l'Allegato A recante "Regolamento disciplinante l'attività di natura amministrativo – contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. in relazione all'avvalimento di cui al punto 3, della deliberazione ARG/com 151/11" (di seguito: precedente Regolamento);
- il disciplinare recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto informativo da parte di Acquirente Unico nella fase operativa di rilevazione dei dati di base forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio retail" inviato alla società Acquirente Unico S.p.A. con nota del 24 luglio 2012 (prot. Aeed n. 2761) (di seguito: Disciplinare TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2015, 42/2015/l/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 119/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A (di seguito: deliberazione 168/2016/A) e in particolare l’Allegato A recante “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU), in relazione allo svolgimento, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il consumatore di energia, del Servizio di conciliazione clienti energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail” (di seguito: nuovo Regolamento);
- la nota di AU del 13 maggio 2016, prot. Aeg n. 13985 del 13/05/2016 (di seguito: nota del 13 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/com 151/11 l’Autorità, ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale;
- ai sensi del combinato disposto dei punti 3 e 4 della sopramenzionata deliberazione:
 - l’Autorità si avvale di AU, quale supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base;
 - la copertura degli oneri derivanti dall’attività di avvalimento di AU (di seguito: oneri avvalimento AU) avviene secondo le modalità definite dalla medesima Autorità;
- con deliberazione 597/2015/E/com l’Autorità ha rinnovato il disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi elettrici e dell’AU ed ha, tra l’altro, confermato le modalità di copertura oneri avvalimento AU;
- con deliberazione 168/2016/A, l’Autorità ha successivamente definito il testo integrato dei Regolamenti disciplinanti le modalità di copertura degli oneri sostenuti da AU per l’esercizio delle diverse attività svolte in avvalimento;
- l’articolo 3, commi 6 e 7 del nuovo Regolamento prevede, tra l’altro, che:
 - a) AU invii all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione recante, per ciascuna delle attività svolte in regime di avvalimento, la rendicontazione dei costi effettivi sostenuti nell’anno di riferimento, con separata evidenza degli eventuali costi non coperti dagli importi erogati nel periodo, ovvero di eventuali importi percepiti in eccedenza e dei relativi interessi maturati;
 - b) entro il termine ordinatorio di sessanta (60) giorni dall’invio della relazione, di cui al comma 3.6, l’Autorità approvi il rendiconto a consuntivo e decida sulle modalità di erogazione nei confronti di AU degli eventuali importi a conguaglio, ovvero sulla destinazione degli eventuali importi percepiti in eccesso da parte di AU;
- con nota del 13 maggio 2016, AU ha provveduto ad inviare, ai sensi dell’articolo 3 del nuovo Regolamento, la rendicontazione dei costi a consuntivo sostenuti nel 2015.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- relativamente all'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4 del precedente Regolamento, abrogato con la deliberazione 168/2016/A, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ha già provveduto al rimborso, a titolo di acconto e previo il rilascio dei benestari da parte dell'Autorità, dei costi sostenuti nel 1° e nel 2° semestre 2015 opportunamente rendicontati;
- dalla sopramenzionata nota del 13 maggio 2016, si evince che non sono stati sostenuti ulteriori costi rispetto a quelli già rimborsati a seguito delle rendicontazioni semestrali.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare la rendicontazione a consuntivo di cui alla nota del 13 maggio 2016 stabilendo che i costi a consuntivo per il 2015 sono pari a euro 195.724, corrispondenti alla somma dei costi ricompresi nelle due rendicontazioni semestrali, peraltro già rimborsate;
- non procedere, pertanto, all'erogazione di alcun importo a copertura dei predetti costi;
- dare comunicazione, nei termini di cui al precedente punto, ad AU e a CSEA per i seguiti di competenza ai sensi del comma 3.7 del nuovo Regolamento

DELIBERA

1. di approvare la rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti da AU nel 2015 quale supporto nella fase operativa della rilevazione dei dati di base di cui al TIMR per un ammontare complessivo pari a euro 195.724 (centonovantacinquemilasettecentoventiquattro/00);
2. di non disporre l'erogazione di importi a copertura dei costi di cui al punto 1, essendo già stati oggetto di rimborso da parte di CSEA;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AU e a CSEA per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni